

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 214

29 maggio 2008

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

### PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA ALLA SOCIETÀ FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA

Oggetto consiliare n. 3657

## RELAZIONE

Il presente disegno di legge, in coerenza con lo scopo di promuovere e attivare iniziative ed interventi di interesse generale e realizzare infrastrutture di interesse pubblico per il territorio regionale e finalizzati allo sviluppo economico, prevede ai sensi di quanto disposto dall'art. 64 dello Statuto regionale, l'autorizzazione alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna, alla società "Finanziaria Bologna Metropolitana SpA".

Il progetto di legge s'inserisce anche nel quadro di razionalizzazione del sistema delle società a partecipazione regionale, anche al fine di una maggiore coerenza con la recente normativa statale in materia di società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche.

Appare utile evidenziare come la società "Finanziaria Bologna Metropolitana SpA" abbia rappresentato nel tempo e rappresenti oggi un esempio di sinergie e coordinamento operativo tra enti pubblici e come appaia coerente la partecipazione della Regione, che si connette alla scelta organizzativa dei soci di individuare nella società "Finanziaria Bologna Metropolitana SpA" una propria emanazione comune, organica e strumentale che ha dato positivi riscontri operativi. Tale scelta, peraltro, appare congruente con l'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e nazionale che ha progressivamente meglio definito i contorni dell'istituto dell'in house providing.

La società "Finanziaria Bologna Metropolitana SpA" è attualmente costituita quale struttura organizzativa e strumento operativo comune degli enti pubblici soci ed esercita la sua attività esclusivamente a favore degli stessi soci ai sensi dell'ordinamento vigente.

Possono acquisire la qualità di soci esclusivamente enti pubblici, attraverso il modello della società "in house" pluri-soggettiva, che la utilizzano quale modulo strumentale per la realizzazione di iniziative e di interventi di interesse generale finalizzati allo sviluppo economico sul territorio.

Lo svolgimento delle attività nei confronti dei soci e i relativi rapporti anche economici sono di volta in volta disciplinati da una specifica convenzione operativa, stipulata tra la società e l'ente/i socio/i, nell'ambito di una convenzione quadro sottoscritta da tutti i soci che definisce i principi generali cui deve ispirarsi l'attività della società "Finanziaria Bologna Metropolitana SpA" e regola le modalità condivise attraverso cui i soci possono esercitare il c.d. controllo analogo (ovvero i poteri di indirizzo e di verifica necessari a garantire sulla società un con-

trollo analogo a quello esercitato sulle rispettive strutture interne) proprio in relazione alla già richiamata specificità di “Finanziaria Bologna Metropolitana SpA” quale soggetto in house plurisoggettivo.

La partecipazione della Regione alla compagine societaria della società “Finanziaria Bologna Metropolitana SpA” appare dunque utile per le stesse motivazioni che sorreggono oggi la partecipazione anche degli altri enti pubblici partecipanti ed è supportata dalle motivazioni e dagli obiettivi propri di un contesto di cooperazione e di sviluppo integrato come sopra richiamati.

La partecipazione azionaria consentirà di continuare la collaborazione in essere fra la Regione e la società “Finanziaria Bologna Metropolitana SpA” data ormai da alcuni decenni e tuttora in corso sia per la ristrutturazione del primo edificio regionale nel Fiera District, sia per la realizzazione della c.d. terza torre, sia per lo svolgimento degli studi in previsione della riconversione della esistente struttura della Manifattura Tabacchi di Via Stalingrado.

La Regione Emilia-Romagna non può che valutare positivamente tale pluriennale esperienza che ha consentito all’Amministrazione regionale di realizzare rilevanti iniziative

di progettazione e realizzazione degli edifici di proprietà nel Fiera District, senza gravare sulla propria organizzazione, ma avvalendosi di una struttura qualificata, che contiene al suo interno le competenze tecniche pluridisciplinari necessarie per interventi di così rilevante dimensione e complessità, frutto di un’esperienza ormai consolidata di organizzazione comune degli Enti locali bolognesi.

La Regione Emilia-Romagna considera pertanto strategico, in termini organizzativi e di razionalizzazione delle risorse, mantenere e rafforzare la possibilità di utilizzo di tale modello organizzativo, attraverso l’acquisto di una quota del capitale azionario della società.

Il disegno di legge si compone di un articolo 1 contenente, in ossequio all’art. 64 dello Statuto regionale, gli obiettivi e le finalità dell’autorizzazione alla partecipazione societaria della Regione Emilia-Romagna alla società “Finanziaria Bologna Metropolitana SpA”; la specifica autorizzazione con l’indicazione del tetto massimo di impegno di spesa per gli oneri finanziari derivanti dalla assunzione di partecipazione societaria; di un articolo 2 che indica le specifiche condizioni cui è subordinata la partecipazione regionale alla medesima società; di un articolo 3 che contiene la relativa norma finanziaria.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Autorizzazione a partecipare alla società "Finanziaria Bologna Metropolitana SpA"*

1. La Regione Emilia-Romagna, allo scopo di avvalersi delle attività strumentali e dei servizi connessi allo studio, promozione e attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, è autorizzata a partecipare alla società "Finanziaria Bologna Metropolitana SpA", ai sensi di quanto disposto dall'art. 64 comma 3 dello Statuto regionale.

2. La partecipazione della Regione alla "Finanziaria Bologna Metropolitana SpA" è autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 300.000,00.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1.

4. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna, saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.

5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica allo statuto della società che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono previamente essere comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 64 dello Statuto regionale.

### Art. 2

#### *Condizioni di partecipazione e svolgimento delle attività*

1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che possano essere soci esclusivamente enti pubblici o loro associazioni;
- b) che la Regione eserciti sulle attività della società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;
- c) che il consiglio di amministrazione sia costituito da un numero massimo di componenti non superiore a tre ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di Euro interamente versati.

2. Le attività della società prestate a favore dei soci e i relativi rapporti anche economici sono disciplinati sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra la società e i soci interessati.

### Art. 3

#### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 e al Capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento" del Bilancio regionale per l'esercizio 2008.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).









